Italian Journal Of Legal Medicine
Bioethics, Medical Jurisprudence, Biopolitics And Forensic Sciences
Vol. 1, number 1, Dec. 2012

GERACI D. (*), CASCIO O. (*), PALMERI A. (*), SANFILIPPO G. (*), TEODORO M. T. (*), FORTE V. (*)

Quando la disperata ricerca dell'estetica può comportare un'inutile sofferenza e una fastidiosa battaglia legale.

Comunicazione presentata alle VI Giornate Di Studio GISDI: *"La medicina del piacere: tra benessere e danno alla persona"* . Sestri Levante (GE) 27 - 29 Ottobre 2011

(*) Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Catania. Corresponding Author: palmeriandrea@libero.it

Parole chiave: estetica, imperizia, implantologia

Keywords: aesthetics, malpractice, implantology

Abstract

L'imperizia di un legale e l'ignoranza di un padre hanno permesso che una giovane paziente subisse un'ingiusta sofferenza e tutto ciò in nome dell'estetica.
Una mediazione od un'opportuna consulenza medico – legale avrebbero evitato tale sofferenza.
Gli Autori riportano il caso di una giovane paziente rivoltasi alle cure di specialista odontoiatra per essere sottoposta ad opportuni trattamenti in quanto presentava "*mal occlusione di II classe II divisione"*.
L'iter clinico-terapeutico, nonostante avesse comportato un effettivo miglioramento della situazione clinica, è stato successivamente interrotto per volontà della paziente, lasciando di fatto incompleta la prestazione dell'odontoiatra.
Il contratto di prestazione d'opera, stipulato verbalmente, con obbligazione di risultato, sarebbe stato rispettato dal medico, che, come prova a sua favore, aveva portato il programma terapeutico, fatto eseguire alla paziente, ed, inoltre, non gli si possono addossare colpe, per non aver raggiunto i risultati sperati, perché era stata la paziente stessa che aveva interrotto, anzitempo, l'iter terapeutico. Ergo, il comportamento del ricorrente è da censurare, in quanto ha impedito all'odontoiatra di completare il suo programma terapeutico e non, invero, quello del medico che ha agito secondo diligenza, e consapevole delle proprie azioni.
La ricerca di un miglioramento estetico, oltre che funzionale, viene messo al primo posto in una società che ha ormai perso quelli che sono considerati i valori importanti, fra i quali la salute deve mantenere un posto rilevante!

Abstract:
A desperate quest for beauty, a pointless suffering and an annoying litigation.

The incompetence of a lawyer and ignorance of a father allowed unjust suffering for a young patient and all in the name of aesthetics.
A mediation or proper medical – legal advice would prevent such suffering.
The authors report a case of a young patient that subjected to appropriate treatments by specialist dental care, because presented as "malocclusion class II division II."
The clinical and therapeutic process, although it had led to an actual improvement in the clinical situation, was subsequently stopped by the will of the patient, which left incomplete performance of the dentist.
The contract for the provision of work, agreed verbally, with obligation of result, was respected by the doctor, who, as evidence in his favor, he led the program of therapy and, moreover, he can't pass on guilt for not having achieved the desired results, because it was the same patient who had stopped, prematurely, the therapeutic procedure. Ergo, the conduct of the pazient is to be censured, as it prevented the dentist to complete his treatment program and, indeed, that the doctor has acted with diligence, and conscious of their actions.
The search for an aesthetic improvement, as well as functional, is put in first place in a society that has lost those values are considered important, including health needs to maintain a prominent place!

È possibile dare inizio ad un procedimento giudiziario, per un presunto errore iatrogeno, senza l'opportuna e corretta consulenza? Questa domanda doveva essere posta al padre della giovane C.M., o meglio ancora all'avvocato al quale, malauguratamente, si erano rivolti, che, incautamente, presentava ricorso contro l'odontoiatra che aveva in cura la ragazza, senza sfruttare l'opportunità di farsi assistere da un consulente medico – legale o, quanto meno, utilizzare la mediazione prevista dalla normativa di legge, che, certamente, avrebbe evitato di far rimediare loro un'imbarazzante conclusione della vicenda, ma, soprattutto, avrebbe impedito alla giovane di subire una sofferenza proseguita per lungo tempo, e tutto questo perché la ricerca di un miglioramento estetico, oltre che funzionale, viene messo al primo posto in una società che ha ormai perso quelli che sono considerati i valori importanti, fra i quali la salute deve mantenere un posto rilevante!

C.M., una ragazza di 13 anni, fu condotta dal padre, presso lo studio di un dentista perché presentava una "*mal occlusione di II classe II divisione*".

Ebbene, anche se dopo le prime cure dell'odontoiatra, la situazione sembrasse non migliorare, successivamente, si ottennero risultati eccellenti. Nell'arco di due anni, infatti, ripetuti interventi compresi in un programma terapeutico

sufficientemente complesso, concordato all'inizio del contratto di prestazione d'opera, avevano portato a risolvere la situazione della giovane C.M. che, infine, raggiungeva la "*I classe molare e canina"*.

I controlli successivi si susseguirono per circa 1 anno, durante il quale la paziente non necessitò di intervento alcuno, ma fu esclusivamente monitorata ad intervalli trimestrali.

Trascorso tale periodo, "*la mesializzazione 2.6 è progredita e si evidenzia una neutrocclusione ed una deviazione della linea mediana di 1 mm*", per tale motivo, il dottore e il padre della paziente concordarono di programmare ulteriore controllo a distanza di 6 mesi, per stabilire lo step successivo, ma a tale visita la paziente non si presentò mai, nonostante i solleciti dell'odontoiatra.

La giovane, infatti, in quell'intervallo di tempo, aveva sviluppato una recidiva ed il padre, reputando che il dentista non avesse rispettato il contratto di obbligazione di risultato estetico (inadempienza contrattuale), concordato verbalmente, l'aveva condotta a visita da un altro sanitario e richiesto un Accertamento Tecnico Preventivo per la prosecuzione delle cure.

Non risultava, di fatto, agli atti, alcuna documentazione che comprovasse un comportamento erroneo da parte del dentista: il sanitario aveva curato la paziente, secondo diligenza e seguendo i dettami dell'ars medica, come riportato nel programma terapeutico concordato all'inizio del contratto di prestazione, ritenendo di avere raggiunto il risultato prefissato e le aspettative della paziente, sebbene non vi fosse una obbligazione scritta di risultato, differentemente a quanto affermato da parte ricorrente.

L'odontoiatra aveva, dunque, agito secondo scienza e coscienza ed, inoltre, la recidiva, non poteva essere a lui addebitata perché, nonostante essa fosse una complicazione prevedibile, poteva accadere senza che, necessariamente, vi fosse un comportamento imperito o negligente da parte del dentista, come in questo particolare caso,e perché il contratto era stato anzitempo concluso proprio dal ricorrente, che aveva interrotto l'iter terapeutico non portando più a visita la giovane paziente, impedendo, di fatto, al dentista di continuare le cure, e raggiungere il risultato sperato.

La ragazza, tuttavia, all'accertamento tecnico disposto dal Tribunale, presentava: "*i denti molari e canini del lato destro sono in prima classe dentale*

di Angle, quelli di sinistra in seconda classe; deviazione della linea mediana mascellare e mandibolare di 3 mm verso destra". Il trattamento ortodontico aveva, comunque, portato ad un netto miglioramento rispetto al quadro iniziale e, quindi, non aveva provocato un danno risarcibile, *neminem laedere.*

(Trattasi di 2 foto unite insieme per dare una panoramica su tutta l'arcata dentaria)

Nel nostro caso, il contratto di prestazione d'opera, stipulato verbalmente, con obbligazione di risultato, sarebbe stato rispettato dal medico, che, come prova a sua favore, aveva portato il programma terapeutico, fatto eseguire alla paziente, ed, inoltre, non gli si possono addossare colpe, per non aver raggiunto i risultati sperati, perché era stata la paziente stessa che aveva interrotto, anzitempo, l'iter terapeutico.
Ergo, il comportamento del ricorrente è da censurare, in quanto ha impedito all'odontoiatra di completare il suo programma terapeutico e non, invero, quello del medico che ha agito secondo diligenza, e consapevole delle proprie azioni.
Anche in questo caso, la ricerca disperata dell'estetica e di un'alta qualità funzionale ha fuorviato i genitori della piccola M., che impedendo al sanitario di svolgere il proprio lavoro, hanno comportato un'inutile e, sicuramente, evitabile sofferenza alla loro figlia, conducendola in una breve ma fastidiosa battaglia legale.

Bibliografia

Gavotti A. E., Vinciguerra G., Longhin R., Odontoiatria. Aspetti giuridici e medico legali, Martina Editore, 2008.

Macchiarelli L., Arbarello P., Di Luca N. M, Medicina legale, Minerva Medica, 2005.

Norelli G. A., Pinchi V., Scarpelli M., Borioli A., Garatti S., Pradella F., Odontologia forense – Guida alla valutazione del danno odontostomatologico, Piccin, Ottobre 2010.

Norelli G. A., Pinchi V., Scarpelli M., Borioli A., Garatti S., Pradella F., Odontologia forense – Medicina Legale in Odontoiatria, Piccin, Ottobre 2010.

Umani Ronchi G., Mastronardi V. M., Sommazzi A., Odontoiatria forense, Cortina Editore, Torino, 2008.